



Bruxelles, 1° giugno 2023
(OR. en)

9981/23

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0120(NLE)**

**SCH-EVAL 114
VISA 113
COMIX 260**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine: Segretariato generale del Consiglio

in data: 30 maggio 2023

Destinatario: Delegazioni

n. doc. prec.: 9245/23

Oggetto: Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2022 dell'applicazione, da parte della **Francia**, dell'*acquis* di Schengen nel settore della **politica comune in materia di visti**

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2022 dell'applicazione, da parte della Francia, dell'*acquis* di Schengen nel settore della politica comune in materia di visti, adottata dal Consiglio nella sessione del 30 maggio 2023.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

RACCOMANDAZIONE

relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2022 dell'applicazione, da parte della Francia, dell'*acquis* di Schengen nel settore della politica comune in materia di visti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen¹, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'ottobre 2022 è stata effettuata una valutazione Schengen nel settore della politica comune in materia di visti per quanto riguarda la Francia. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2023) 830 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.

¹ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (2) È opportuno formulare raccomandazioni sui provvedimenti correttivi che la Francia deve adottare per colmare le carenze riscontrate nell'ambito della valutazione. Data l'importanza della corretta attuazione delle disposizioni relative, tra l'altro, alla presentazione delle domande di visto, ai tempi di creazione dei fascicoli di domanda nel sistema centrale di informazione visti e all'avvio delle consultazioni necessarie, all'uso del modulo uniforme di domanda di visto, alla situazione del personale e alla conservazione in sicurezza delle domande di visto presso il consolato, dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni 1, 4, 5, 10, 17, 18, 22 e 23 della presente decisione.
- (3) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali degli Stati membri.
- (4) Il regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio¹ si applica dal 1° ottobre 2022. A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, di tale regolamento, le attività di follow-up e di monitoraggio delle relazioni di valutazione e delle raccomandazioni, a cominciare dalla presentazione dei piani d'azione, sono svolte conformemente al regolamento (UE) 2022/922.
- (5) Entro due mesi dalla sua adozione, la Francia deve, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, elaborare un piano d'azione volto ad attuare tutte le raccomandazioni e a correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione e presentarlo alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA:

la Francia è invitata a

Aspetti generali

¹ Regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, del 9 giugno 2022, sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (GU L 160 del 15.6.2022, pag. 1).

- 1) provvedere affinché i richiedenti il visto possano presentare la domanda entro due settimane dalla data in cui è stato chiesto l'appuntamento, ad esempio impegnandosi per rafforzare il personale incaricato del trattamento dei visti Schengen e discutendo con i fornitori esterni di servizi su come ridurre i tempi di attesa per gli appuntamenti laddove i ritardi sono dovuti (principalmente) alle loro carenze di personale;
- 2) garantire, ad esempio rafforzando almeno temporaneamente il personale dei consolati sottoposti a maggiore pressione, che il termine per il trattamento delle domande di visto non superi mai i 45 giorni di calendario e sia prorogato oltre i 15 giorni di calendario soltanto in casi individuali, in particolare qualora sia necessario procedere a un ulteriore esame della domanda;
- 3) fino all'entrata in applicazione del regolamento (UE) 2021/1134¹ (che modifica il regolamento VIS), sospendere la consultazione del sistema di informazione visti durante l'esame delle domande di visto per soggiorno di lunga durata;
- 4) garantire che il personale debitamente autorizzato dei consolati effettui sistematicamente verifiche dell'ammissibilità e che non vi siano fascicoli non ammissibili nel sistema centrale di informazione visti;
- 5) garantire che le consultazioni siano avviate solo dopo che il personale del consolato ha effettuato i necessari controlli della qualità dei dati, dopo che le domande sono state ritenute ammissibili;
- 6) garantire che VIS Mail sia utilizzato per lo scambio di dati sui richiedenti e sulle domande e che l'uso del sistema non sia ostacolato da problemi tecnici (messaggi di errore);
- 7) garantire che il sistema informatico per il trattamento dei visti consenta la modifica e la cancellazione dei dati nel sistema di informazione visti anche dopo l'adozione di una decisione in merito a una domanda;

¹ *GUL 248 del 13.7.2021, pag. 11.*

- 8) nel caso in cui il rifiuto del visto sia annullato nella procedura di ricorso e l'autorità giurisdizionale di grado superiore deliberi che il visto deve essere rilasciato, garantire che la decisione sia modificata nel fascicolo di domanda già esistente nel sistema di informazione visti; oppure, in alternativa, in tali casi continuare a creare un nuovo fascicolo di domanda, ma assicurarsi che il fascicolo originale sia cancellato dal sistema centrale di informazione visti;
- 9) garantire che il contenuto della versione online del modulo di domanda (sul portale "France-Visas") corrisponda pienamente all'ultima versione del modulo uniforme di domanda;
- 10) evitare di raccogliere informazioni supplementari a fini nazionali sul modulo online, anche quando la raccolta di informazioni supplementari non figura nella versione a stampa del modulo online;
- 11) migliorare la struttura della "ricevuta di registrazione" generata da France-Visas in modo che il personale del fornitore esterno di servizi possa facilmente determinare quali documenti sono generici e richiesti in tutti i casi e quali sono richiesti in funzione dello scopo del viaggio o di altre circostanze; nel frattempo, impartire al personale del fornitore esterno di servizi una formazione su come interpretare la "ricevuta di registrazione";
- 12) potenziare il sistema informatico nazionale per consentire al personale consolare di modificare i dati relativi alle richieste, se necessario durante lo svolgimento dei controlli della qualità dei dati;
- 13) esaminare le modalità per migliorare le funzionalità del sistema informatico nazionale affinché possa diventare uno strumento utile per organizzare meglio il flusso di lavoro presso i consolati;
- 14) prendere in considerazione l'introduzione di nuove funzionalità tali da permettere che le relazioni e le statistiche pertinenti possano essere generate anche dai consolati stessi;

Dakar

- 15) per quanto riguarda il fornitore esterno di servizi,
- a) garantire che lo strumento giuridico (contratto) firmato a Dakar sia conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009¹ ("codice dei visti") e all'allegato X del medesimo, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati personali;
 - b) incaricare il fornitore esterno di servizi di rivedere l'elenco a discesa dei tipi di visto nel suo sistema di prenotazione e di individuare il motivo per cui la piattaforma invia messaggi di errore;
 - c) garantire un'adeguata tutela della privacy agli sportelli aumentando la loro separazione fisica;
 - d) migliorare il sistema di ticketing e garantire che i richiedenti il visto siano convocati agli sportelli nell'ordine corrispondente ai numeri dei biglietti;
 - e) incaricare il fornitore esterno di servizi di dare ai richiedenti spiegazioni adeguate sulla procedura di domanda di visto e sui documenti pertinenti, ed esaminare l'opportunità di redigere un manuale di formazione al riguardo;
 - f) riparare la macchina di distribuzione dei biglietti per la raccolta dei dati biometrici e lo sportello di pagamento;
- 16) evitare di stabilire distinzioni in base allo scopo del viaggio nella prenotazione degli appuntamenti;
- 17) applicare l'articolo 9 del codice dei visti in caso di domande presentate meno di 15 giorni prima dell'inizio del viaggio previsto;

¹ *GUL 243 del 15.9.2009, pag. 1.*

- 18) riesaminare il flusso di lavoro per individuare e stabilire l'ordine di priorità delle domande su cui occorre decidere e garantire che, di norma, la sequenza del trattamento delle domande si basi sulla data di presentazione o sull'ammissibilità delle domande stesse e solo in casi giustificati si basi invece sulla data del viaggio previsto o su altri fattori (ad esempio la qualità della domanda o lo scopo del viaggio);
- 19) procedere a colloqui ogniqualvolta l'esame della domanda di visto sulla base delle informazioni e della documentazione disponibile non consenta di decidere in maniera fondata se rilasciare o rifiutare il visto;
- 20) limitare l'accesso diretto o indiretto al sistema di informazione visti ai membri del personale che trattano le domande di visto per soggiorno di breve durata;
- 21) rendere più efficace l'esame delle domande presentate dai cittadini gambiani migliorando la formazione del personale in merito alle specificità di detti richiedenti e ai loro documenti giustificativi e, se del caso, organizzando un maggior numero di colloqui;
- 22) aumentare il numero di membri del personale espatriati responsabili delle decisioni presso il consolato di Dakar;
- 23) garantire che almeno le domande contenenti documenti di viaggio non siano conservate nei corridoi del servizio visti e siano riposte in sicurezza (ad esempio in locali o armadi chiusi a chiave) quando non sono trattate dai membri del personale;
- 24) stabilire un processo trasparente di trattamento dei reclami, assicurarsi che tutti i reclami siano registrati e fornire al pubblico informazioni pertinenti sulla procedura di reclamo.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
